

**I. I.S. 'Biagio Pascal'**

Via Brembio, 97- 00188 - Via dei Robilant, 2 - 00194 – Roma

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant

Codice meccanografico RMIS12300N C.F. 96457680583 Web: [www.pascalroma.edu.it](http://www.pascalroma.edu.it)PEO: RMIS12300N@istruzione.it PEC: [RMIS12300N@pec.istruzione.it](mailto:RMIS12300N@pec.istruzione.it)**Istituto Tecnico Industriale Codice Mecc. RMTF123016****Liceo Scienze Umane Codice Mecc. RMPM123015****Circolare n. 29**

Ai docenti  
Agli ATA  
Al Sito Web – Area News  
Alla bacheca d'Istituto

**Oggetto: Nuova procedura lavoratori fragili**

Come da circolare n.21 del 19 settembre 2020 il 10 settembre il Ministero dell'Istruzione ha indicato un ulteriore chiarimento sulla procedura da adottare per la gestione della sorveglianza sanitaria eccezionale riguardante i lavoratori "fragili, che ha modificato quella definita dalla circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020, n. 13.

Di seguito la descrizione della procedura:

1. Il lavoratore che ritiene di essere in condizione di fragilità, trasmette al Dirigente Scolastico la richiesta di visita medica, senza alcuna documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnostiche, che fornirà invece al medico competente al momento della visita, a supporto della valutazione dello stesso. (**Allegato 1**)

2. Il Dirigente Scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente, corredata da una informativa riguardante, per ogni singolo lavoratore.

Tale informativa (**Allegato2**) prevede una dettagliata descrizione: a) della mansione svolta dal lavoratore, b) della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, c) informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

3. Il medico competente provvede ad effettuare la visita medica e, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative".

**I. I.S. 'Biagio Pascal'**

Via Brembio, 97- 00188 - Via dei Robilant, 2 - 00194 – Roma

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant

Codice meccanografico RMIS12300N C.F. 96457680583 Web: [www.pascalroma.edu.it](http://www.pascalroma.edu.it)PEO: [RMIS12300N@istruzione.it](mailto:RMIS12300N@istruzione.it) PEC: [RMIS12300N@pec.istruzione.it](mailto:RMIS12300N@pec.istruzione.it)**Istituto Tecnico Industriale Codice Mecc. RMTF123016****Liceo Scienze Umane Codice Mecc. RMPM123015**

4. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni riguardanti il lavoratore dettagliatamente descritte dalla stessa circolare.

Di particolare rilevanza appare il chiarimento relativo all'eventuale utilizzazione del personale che ha avanzato richiesta di visita medica. In attesa della stessa il personale, ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera b) e c) del DPR 171/2011, potrà essere collocato in sospensione cautelare.

Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da una comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.

Allegati:

1 - Modello di richiesta del lavoratore al Dirigente Scolastico

2 - Modello di richiesta/informativa del Dirigente Scolastico al Medico competente

Roma, 25 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Volpe  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3 D.lgs n.39/93)